

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 30 dicembre 2024, n. 889

[ID VIP 12633] - Parco agrivoltaico denominato "VOLTURINO 63.3" di potenza pari a 74,36 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Volturino (FG), Lucera (FG), San Severo (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: GREEN ENERGY 5 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 115462 del 24.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 313243 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 323175 del 27.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 366811 del 18.07.2024, con la quale il Comune di Lucera ha formulato istanza di integrazione documentale;
- nota prot. n. 369652 del 22.07.2024, con la quale il Comune di Volturino ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 385591 del 30.07.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12633, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "VOLTURINO 63.3" di potenza pari a 74,36 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Volturino (FG), Lucera (FG), San Severo (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "GREEN ENERGY 5" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 12633.pdf - 0d5390003fd1594815bd4d710318d4a058be15fb3abf41030d6e8343709e6cfb

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12633

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
Potenza: 74.36 MWp
Ubicazione Impianto **Volturnino (Fg)**
Proponente: **Green Energy 5 S.r.l.**

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "VOLTURINO 63.3" NECESSARIO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE CON OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI LUCERA (FG) E DI SAN SEVERO (FG).

INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI PROGETTO

L'area oggetto della presente relazione è censita al N.C.T del Comune di Volturino foglio di mappa n. 8 p.lle 7-19-27-37-38-44-51-70-73-74-75-89-90-92-94-297-298-319-320-321-355-356-357-358-359-361-387-388-393-394-398-404-405-582-585-586-587-617-618-620-623-652-653-654-656-657-658-659-665-666-740-741-746-756-842-843-845-890-918-938-939 e foglio mappale n. 9 p.lle 34-35-265-334-335-336-520-521-522-523-524-525.

L'impianto agrivoltaico ricopre una estesa superficie di circa 92,71 ettari e si collocano nel territorio in direzione Nord-Est rispetto al centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli.


L'area ricade in Zona E - agricola e secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nell'ambito del Tavoliere e nella figura territoriale denominata *la Lucera e le Serre dei Monti Dauni*. Si tratta di una area caratterizzata da successione di rilievi dai profili arrotondati e dall'andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. Il paesaggio agrario è dominato dai seminativi: *le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana*. Nella relazione tecnica si legge al par. 4.2.1 dal titolo *"Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale": forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER.*

È carente una rappresentazione scritto-grafica del caviodotto, e una valutazione della analisi degli impatti sulla sua realizzazione. Le opere di connessione attraverseranno anche i comuni di Lucera e San Severo e l'impianto verrà collegato ad un futuro ampliamento della SE. Si legge che: *le direttrici degli interni ed esterni all'impianto, seguono per lo più i percorsi delle vie di circolazione, al fine di ridurre gli scavi per la loro messa in opera.*

Il proponente ha condotto una indagine dell'uso del suolo dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico, compresa l'area buffer di 500 m, e sono state individuate le seguenti classi di utilizzazione del suolo:

- Seminativi semplici in aree non irrigue (codice 2.1.1.1 – Sit Puglia, Uso del suolo);
- Seminativi semplici in aree irrigue (codice 2.1.2.1 – Sit Puglia, Uso del suolo);
- Uliveti (codice 2.2.3 – Sit Puglia, Uso del suolo);
- Boschi di latifoglie (codice 3.1.1 – Sit Puglia, Uso del suolo);
- Cespugli ed arbusti (codice 3.2.2 – Sit Puglia, Uso del suolo);

Per quanto riguarda la carta della capacità di uso del suolo predisposta dalla Regione Puglia, le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto risulterebbero ascrivibili alla **"Classe I: suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola"**.



Stralcio cartografico.

IDONEITÀ DELL'AREA di impianto **Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021**

Dalla documentazione agli atti del proponente e dalle verifiche condotte:

- Nell'area interessata dal progetto non risultano installati impianti della stessa fonte;
- L'area di progetto non coincide con una area di un sito oggetto di bonifica;
- L'area di progetto non coincide né interamente né parzialmente con cave o miniere cessate, non recuperate e/o abbandonate;
- L'area di progetto non coincide con siti e impianti nelle disponibilità di Ferrovie e autostrade, né aeroportuale.

Si procede con la ricognizione secondo la verifica ai sensi dell'art 20 co. 8 lettera c-ter:

- Il progetto riguarda un impianto fotovoltaico.
- L'area di progetto non è interessata da vincoli ai sensi della Parte II del del D.Lgs. 42/2004 (beni culturali)
- L'area di progetto è classificata come area agricola.
- L'area di progetto non è racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale.
- L'area di progetto non coincide con cave o miniere.

- L'area di progetto non coincide con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento; tuttavia, si rileva nel buffer di 500 m un impianto agricolo produttivo.
- L'area di progetto non coincide con un'area adiacente alla rete autostradale.


Per quanto esposto precedentemente, si prosegue applicando il 7° criterio – art. 20 co.8 lett.c-
quater e conseguentemente con la ricognizione GIS per la **Verifica ai sensi del RR 24/2010**.

L'art. 2 del regolamento **RR 24/2010** recita che:


L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni, di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, si rileva la presenza dei seguenti beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP):

L'area di progetto è interessata in parte da alcune interferenze con il sistema vincolistico del PPTR, soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in particolare riferite alle componenti della Struttura ecosistemico- ambientale (presenti a sud del lotto di progetto BP boschi e UCP aree di rispetto), alla Struttura componenti idrologiche (a nord del lotto di progetto BP fiumi torrenti e acque pubbliche e a sud UCP vincolo idrogeologico per le p.lle n.918,89,34,35, 525 -area poco visibile nello stralcio allegato per la sovrapposizione dei filtri), alla Struttura geomorfologica (UCP versanti nelle particelle n. 745, 17,843,842), alla Struttura antropica e storico culturale, con la presenza di elementi diffusi (UCP aree a rischio archeologico e come da cartografia allegata), ed infine l'intera area di progetto è interessata dalla Struttura dei valori percettivi (UCP con visuali) Torre di Montecorvino. A questo proposito si deve tener conto del parere negativo espresso dal comune di Volturino il quale informa che il Ministero dei Beni Culturali nel piano di investimento 2021/33 ha finanziato 4 interventi in Provincia di Foggia e tra questi un intervento attiene alla Torre di Montecorvino.



Estratto PPTR – Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici




Stralcio PPTR componente valori percettivi

Si riporta quanto scritto nelle conclusioni della relazione generale del proponente:

Le linee guida 4.4.1 del PPTR escludono la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici in questi ambiti, riferendosi esclusivamente ad impianti fotovoltaici, mentre il progetto in oggetto è un impianto agrivoltaico avanzato, non completamente assimilabile al fotovoltaico in quanto conserva le peculiarità e la vocazione agricola del territorio.

Nello studio degli impatti cumulativi è stato documentata la scarsa visibilità delle aree di progetto dal punto generatore del cono visuale.


Attraverso la consultazione del SIT Aree non idonee FER si confermano aree tutelate per legge (art 142 Dlgs 42/04): a sud dell'area di progetto sono presenti Boschi con buffer 100 m e a nord Fiumi torrenti e acque pubbliche, a sud e a nord presenza di alcuni versanti, alcuni diffuse segnalazioni della carta dei beni con buffer 100 m , mentre a est si riscontra la presenza di coni visuali fino a 10 m (si veda stralcio allegato).



Stralcio aree non idonee FER

Si prosegue con una ricognizione del buffer **dei 500 m** dell'area progettuale:

A nord e a sud UCP versanti, BP fiumi torrenti acque pubbliche, a sud UCP vincolo idrogeologico, BP boschi e UCP aree di rispetto, a nord UCP formazioni in evoluzione; l'area inoltre è caratterizzata in maniera diffusa da numerosi UCP della testimonianza della stratificazione storica culturale, caratterizzate da aree considerate a rischio archeologico e alcune corrispondenti ad alcune masserie (tra cui masseria Iarrapino, masseria D'orsi, masseria Posta di Musto, masseria Carignano e altre), Inoltre consultando il sito cartografico Impianti FER aree non idonee, a sud l'area progettuale ricade a margine in area IBA.



Stralcio PPTR componenti culturali e stratificazione storica

L'idoneità dell'area potrà dunque essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8, lett.c-quater, non essendo incisi vincoli la cui tutela si radica nella Parte II o nell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

Dalla lettura della documentazione del proponente si legge che ... *Il sito ricade nell'area del titolo minerario "Concessione di Coltivazione TERTIVERI"*, ed è stato richiesto il nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 a seguito di perizia da parte di un tecnico accertando la non interferenza del progetto. **Inoltre il proponente dimostra di aver condotto indagini relative alle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 e che non risultano essere classificate come tali.**

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Il DM 10-9-2010 punto 16 individua requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio.

In particolare, il punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., **produzioni tradizionali**) e/o di **particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale**, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, che definiscono in generale elementi per una valutazione positiva dei progetti, risulta dai documenti esaminati:

- a) non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) non** si riporta evidenza di un coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione ed informazione preliminare nella fase di progettazione;
- c)** per quanto riguarda la **valorizzazione potenziali energetici** delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio si segnala che nell'area non risulta presente impianti a biomassa;
- d) è previsto** il riutilizzo di aree precedentemente utilizzate per attività produttiva agricola;
- e) è presente il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio**, in quanto i moduli sono installati ad una altezza che consente il loro utilizzo anche al di sotto dei pannelli. Pertanto l'impianto si può considerare del tipo 1, in quanto l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole.
- f) il progetto non prevede la realizzazione di campi agricoli agrivoltaici sperimentali.**
- g) per quanto riguarda l'integrazione dell'impianto nel contesto locale del paesaggio rurale** il progetto prevede un impatto paesaggistico importante: configurazione del pannello 2x12 moduli, 2x24 moduli e 2x48 moduli con altezza dei pali di 5 m. Il piano culturale presentato prevede un cambio di coltivazione da seminativi in rotazione a piante erbacee perenni (lavanda e lavandino) con ripercussioni sfavorevoli sul mantenimento delle caratteristiche vocazionali dell'area e quindi del contesto rurale.

L'area in esame ricade in molteplici disciplinari di produzione di qualità. Di seguito si citano alcuni tra i marchi di qualità che potrebbero essere rivendicati nella specifica zona:


- Dauno DOP;
- Aleatico di Puglia DOP;
- Olio di Puglia IGP;
- Daunia IGP;
- Puglia IGP

È stato effettuato il sopralluogo per appurare la presenza di elementi caratteristici del paesaggio agrario sulle superfici interessate dell'impianto agrivoltaico e sulle superfici ricadenti nel buffer di 500 m. Tale analisi è stata limitata solo nel caso delle superfici inaccessibili ricadenti nell'area buffer, essendo queste ultime aree private di strade interne accessibili.

IL PROGETTO AGRIVOLTAICO

Il progetto prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici del tipo bifacciali posizionati su tracker, con l'asse di rotazione disposta in direzione nord-sud, quindi del tipo monoassiale e distanziati di 9,00 m (rispetto all'asse di rotazione) l'uno dall'altro.

I tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente "battuti" nel terreno evitando in generale l'esecuzione di opere di calcestruzzo il che faciliterà sia la costruzione che la dismissione dell'impianto a fine vita.



Dalla lettura della documentazione del proponente non si evince alcuna informazione sull'eventuale titolo di disponibilità dei suoli e/o accordi sulla conduzione agricola degli stessi; tuttavia, nel piano colturale dello specialista si apprende che sarà il proponente ad acquistare i mezzi agricoli occorrenti alla coltivazione dei fondi.

Dal layout si evince che l'altezza da terra dei pannelli in posizione perpendicolare al suolo è di 5,00 m e con il pannello inclinato la distanza dal suolo è di 2,10 m, mentre la distanza tra un palo e l'altro è di 9,00 m, con una area completamente libera di 3,93 m.

Con tale tipologia di impianto in linea generale è possibile preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione; tuttavia, la tipologia di impianto potrebbe avere conseguenze sulla produttività in generale per la ridotta quantità di luce tra i pannelli sulla superficie agricola coltivata anche al di sotto dei pannelli, i quali si configurano come monoblocchi continui.

Nella relazione agronomica si legge che i punti focali del progetto "agrivoltaico" sono:

- 1) Mitigazione dell'impianto con una fascia perimetrale produttiva (oliveto);
- 2) Piantumazione di filari di piante officinali tra i trackers (lavanda e lavandino) e realizzazione di un prato pascolo permanente in asciutto;
- 3) Apicoltura.

Il proponente precisa nel piano colturale che *in sede di costruzione dell'impianto si valuteranno possibili alternative circa le colture di seguito descritte, sempre con l'obiettivo di migliorare la redditività del terreno rispetto a quella attuale.*

Entrando nel dettaglio dell'idea progettuale il terreno cambierà orientamento colturale in quanto allo stato ante opera i terreni sono adoperati a colture cerealicole foraggere, passando a coltivazioni di piante officinali e di olivo intensivo lungo il perimetro dell'area di impianto fotovoltaico. È previsto l'impianto di circa 12.500 piante di olivo della varietà Cipressino, a duplice attitudine: ad uso frangivento e da olio. Si prevede la forma di allevamento superintensivo a siepone (altezza delle piante di max 2-2,5 m e spessore di circa 2m), per una superficie totale di 11.29.26 Ha, con una distanza fra pianta e pianta pari a 2 m.

L'impatto paesaggistico è correlato alla percezione visiva dell'impianto in progetto che risulta influenzata dalle caratteristiche orografiche della zona e la previsione di realizzazione di schermature vegetali con ulivi di altezza contenute (max 3,00 m) non escludono all'osservatore la vista l'impianto agrivoltaico dalle strade pubbliche.

Mentre la componente socioeconomica sarà invece influenzata positivamente dallo svolgimento dell'attività in essere, comportando una serie di benefici economici e occupazionali diretti e indotti sulle popolazioni locali derivanti anche dallo sviluppo delle attività agricole integrate alla produzione energetica; il progetto prevede il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo. Che comporterà nel complesso un aumento della redditività della superficie agricola.

Come indicato nelle Linee Guida agrivoltaico del 27.06.2022, un sistema agrivoltaico è un sistema complesso che integra attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area.

Nelle linee guida si individuano aspetti dell'impianto che definiscono i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare per rispondere alle finalità per cui sono realizzati.

REQUISITO A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico" quando il progetto è in grado di garantire la sinergica coesistenza tra continuità dell'attività agricola/pastorale e produzione energetica. Tale risultato si intende raggiunto quanto la superficie destinata all'attività agricola è pari almeno al 70 % della superficie totale del sistema agrivoltaico e la superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR) è inferiore al 40 %.

La relazione del proponente riporta e illustra la metodologia di calcolo e di soddisfare positivamente tale requisito.

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e pastorali, grazie alle proposte colturali, alle diversità di coltivazione e attività connesse.

Il progetto agricolo prevede una diversità di coltivazione e potenzialmente consente di sviluppare una attività connessa alla manipolazione dei prodotti (ad esempio oli essenziali e commercializzazione del miele). La tipologia di impianto consente, seppure con qualche limitazione, l'adattabilità anche a scelte colturali differenti dall'idea progettuale proposta. Il progetto prevede il passaggio ad una coltivazione più redditizia, sebbene si possa verificare a causa dell'ombreggiamento operato dai pannelli una diminuzione della produzione di infiorescenza che rappresenta il vero valore produttivo sui quali è stato elaborato il piano economico a fronte dei fattori della produzione occorrenti e quindi gli input in ingresso (acqua, concime, trattamenti, lavorazioni, ecc...) che incide sui costi anche in termini di sostenibilità ambientale messi in bilancio, che risultano maggiori rispetto all'ante opera. Altro fattore che non va trascurato è che tale piano di coltivazione potrebbe porsi in contrasto con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, sottraendo di fatto i terreni alla rotazione cerealicola foraggera che rappresenta un carattere identitario e punti di forza della zona.

REQUISITO C: Adozione di soluzioni integrate innovative per l'impianto agrivoltaico con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.

TIPO 1) l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici.

In linea generale 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici.

TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale. L'altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione.

L'impianto agrivoltaico in oggetto, avendo un'altezza minima superiore a 1,3 m del pannello dal terreno, viene classificato come "agrivoltaico di tipo 1".

Nella fase di progettazione dell'impianto agrivoltaico, è stato tenuto conto dell'altezza libera da terra di 2,10 m e questo consente che i lavoratori o le macchine agricole più comuni possano lavorare senza pericolo al di sotto dei moduli fotovoltaici (impianto agrivoltaico elevato come da "Prassi di riferimento Uni/PdR 148:2023"). La tecnologia illustrata dal proponente è quella degli inseguitori solari monoassiali con movimento in continuo nord-sud, con configurazione del pannello 2x12 moduli, 2x24 moduli e 2x48 moduli. L'elevata dimensione dei moduli del pannello in continuo movimento potrebbe ostacolare alcune operazioni colturali con determinati macchinari che si possono rendere necessari, ad esempio, per la raccolta dei prodotti (una metitrebbia o una scavallatrice è alta circa 4 metri, mentre un comune trattore ha una altezza di circa 2.50 m), pertanto la lavorazione sotto i pannelli sarà possibile solo a mezzogiorno, fatta salva la possibilità di bloccare i trakers. Anche lo spazio completamente libero di 3,93 m potrebbe non essere sufficiente per le operazioni di raccolta dei prodotti nel caso di piante cerealicole / foraggere e/o anche nel caso di piantumazioni di piante arboree sarebbe limitato potendo piantare una sola fila.

Sulla base di quanto su esplicitato quindi, la soluzione progettuale tecnologica ideata può dunque presentare alcune criticità.

REQUISITI D ed E: relativi a sistemi di monitoraggio aziendali circa la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti e il monitoraggio dei parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti e valutazione dei parametri di risparmio idrico, recupero fertilità dei suoli, resilienza ai cambiamenti climatici). Il proponente dichiara che il sistema è costituito da uno o più datalogger con moduli di espansione (sistema elettronico di controllo, di acquisizione e trasmissione dati) in grado di acquisire i dati provenienti dalle apparecchiature. Inoltre prevede di effettuare attività di monitoraggio i cui dati saranno riportati ed analizzati in apposite relazioni tecniche agronomiche periodiche.

Non è chiaro se il sistema agrivoltaico utilizza soluzioni di recupero acqua. Il proponente dichiara che i requisiti D ed E sono soddisfatti

CONCLUSIONI

L'area oggetto della presente relazione è censita al N.C.T del Comune di Volturino foglio di mappa n. 8 p.lle 7-19-27-37-38-44-51-70-73-74-75-89-90-92-94-297-298-319-320-321-355-356-357-358-359-361-387-388-393-394-398-404-405-582-585-586-587-617-618-620-623-652-653-654-656-657-658-659-665-666-740-741-746-756-842-843-845-890-918-938-939 e foglio mappale n. 9 p.lle 34-35-265-334-335-336-520-521-522-523-524-525.

L'impianto agrivoltaico ricopre una estesa superficie di circa 92,71 ettari. L'area ricade in Zona E – agricola e risulterebbe ascrivibile alla "Classe I: suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola". È carente una rappresentazione scritto-grafica del cavidotto, e una valutazione della analisi degli impatti sulla sua realizzazione. Le opere di connessione attraverseranno anche i comuni di Lucera e San Severo e l'impianto verrà collegato ad un futuro ampliamento della SE.

Per quanto riguarda l'idoneità dell'area di impianto ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021, questa può essere affermata in quanto una parte dell'area di progetto è interessata da alcune interferenze con il sistema vincolistico del PPTR, la cui tutela non si radica nella Parte II o nell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in particolare riferite alle componenti della Struttura ecosistemico- ambientale, alla Struttura delle componenti idrologiche, alla Struttura geomorfologica e alla Struttura antropica e storico culturale, con la presenza di elementi diffusi (UCP are a rischio archeologico), ed infine tutta l'area di progetto è interessata dalla Struttura dei valori percettivi (UCP con visuali) Torre di Montecorvino. A questo proposito si deve tener conto del parere negativo

espresso dal comune di Volturino, il quale informa che il Ministero dei Beni Culturali nel piano di investimento 2021/33 ha finanziato 4 interventi in Provincia di Foggia e tra questi un intervento attiene alla Torre di Montecorvino. **In merito alle modalità di inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio (DM 10-9-2010)** in base all'art. 16, si riscontrano solo due aspetti di positività su sette (**è previsto** il riutilizzo di aree precedentemente utilizzate per attività produttiva agricola ed **è presente il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio**, pertanto l'impianto si può considerare del tipo 1 ossia l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole). I punti focali dell'idea di progetto "agrivoltaico" sono:

- 1) Mitigazione dell'impianto con una fascia perimetrale produttiva (oliveto);
- 2) Piantumazione di filari di piante officinali tra i trackers (lavanda e lavandino) e realizzazione di un prato pascolo permanente in asciutto;
- 3) Apicoltura.

Il piano colturale presentato prevede un cambio di coltivazione da seminativi in rotazione a piante erbacee perenni (lavanda e lavandino) con possibili ripercussioni sfavorevoli sul mantenimento delle caratteristiche vocazionali dell'area e quindi del contesto rurale.

Si riscontra un probabile impatto paesaggistico correlato alla percezione visiva dell'impianto in progetto che non escludono all'osservatore la vista l'impianto agrivoltaico dalla strada in quanto la fascia perimetrale di ulivi sarà alta solo 3 metri. Mentre la componente socio-economica sarà invece influenzata positivamente dallo svolgimento dell'attività in essere

L'elevata dimensione dei moduli del pannello in continuo movimento potrebbe ostacolare alcune operazioni colturali con determinati macchinari che si possono rendere necessari per la coltivazione della superficie agricola. La tipologia di impianto consente, seppure con qualche limitazione, l'adattabilità anche a scelte colturali differenti dall'idea progettuale proposta. Il progetto prevede il passaggio ad una coltivazione più redditizia, ma non si esclude che si potrebbe verificare a causa dell'ombreggiamento operato dai pannelli una diminuzione della produzione. Infine, ma non di secondaria importanza, dalla lettura della documentazione del proponente non si evince alcuna informazione sull'eventuale titolo di disponibilità dei suoli e/o accordi sulla conduzione agricola degli stessi con società agricole di settore.